



Studio Legale Ollari

*Avv. Roberto Ollari : Abilitato alle Giurisdizioni Superiori ("Cassazionista")
Ramo prevalente Diritto Amministrativo*

Avv. Manuela Capitani

Avv. Giulia Vezzoni

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Al Comune di Russi

Il sottoscritto **AVV. ROBERTO OLLARI**, Nato a Parma il 2 Maggio 1965 prov. (PR), Codice fiscale LLRRRT65E02G337E, p. IVA 01855430342, Residente a NOCETO (PR) in via Emilio Lepido N. 26 CAP 43015 prov. (PR), con proprio studio (non associato)

sede principale in Parma, 43121 (PR) in Borgo Zaccagni n. 1, tel 0521386199, fax 0521507865; **cellulare 3495626836**

mail: info@studiolegaleollari.it, PEC. info@pec.studiolegaleollari.it,

sede secondaria in via G. Matteotti 8, Casalmaggiore (CR)

laureato in Giurisprudenza a Parma il **13.3.1990 con 110 e lode (e bacio accademico)**

iscritto nelle liste elettorali del Comune di Noceto (PR)

registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 55305356, numero posizione 114299

codice destinatario (fatt. Elettronica): KRRH6B9

Carta identità del Comune di Noceto (PR) rilasciata il 1.3.2017 numero AY1784495

www.studiolegaleollari.it

In possesso del titolo di studio di laurea in: Giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Parma il 13.3.1990 con 110 e lode (e bacio accademico)

Abilitato alla professione in data 29.10.1993 presso la Corte di Appello di Bologna

Iscritto all'Ordine degli avvocati di Parma dal 07.12.1993

- con **numero di iscrizione Albo 156/1997** (poiché ex art 1 e 2 Legge 24 febbraio 1997, n. 27 è stata soppressa la figura del "procuratore legale" con abolizione dell'albo stesso ed iscrizione nell'albo degli avvocati mantenendo l'anzianità pregressa)

abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori (cassazionista) dal **27.1.2006**

libero professionista singolo,

in nome e per conto proprio (studio di cui è titolare e non associato),

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci.

in merito alla tutela degli interessi del Comune di Russi nella verterza avanti il Tribunale Ordinario di Ravenna instaurata dalla Società Società Inwit Spa: Tribunale di Ravenna udiienza 13.2.2023

DICHIARA:

- di essere iscritto al seguente Ordine professionale **all'Ordine degli avvocati di Parma dal 07.12.1993**

*Borgo Zaccagni n. 1 – 43121 Parma, tel. 0521/386199 – sede secondaria : Casalmaggiore (CR) Via Matteotti 8
fax 0521-507865 www.studiolegaleollari.it
e-mail: info@studiolegaleollari.it; posta certificata: info@pec.studiolegaleollari.it*

1



Studio Legale Ollari

*Avv. Roberto Ollari : Abilitato alle Giurisdizioni Superiori ("Cassazionista")
Ramo prevalente Diritto Amministrativo*

Avv. Manuela Capitani

Avv. Giulia Vezzoni

- con **numero di iscrizione Albo 156/1997** (poiché ex art 1 e 2 Legge 24 febbraio 1997, n. 27 è stata soppressa la figura del "procuratore legale" con abolizione dell'albo stesso ed iscrizione nell'albo degli avvocati mantenendo l'anzianità pregressa)
- di **non avere** dipendenti e di essere in regola con i versamenti alla Cassa di appartenenza Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 55305356, numero posizione 114299
- che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l'esistenza di debiti fiscali e contributivi

- che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;
visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;
visto l'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ;
visto il D.P.R. n. 45 del 28.12.2000, art. 76;
visto il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
visto il vigente codice di comportamento del Comune di Russi;

DICHIARA INOLTRE

- ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 33/2013:
- di NON svolgere incarichi o essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
- di NON trovarsi, nei confronti dell'amministrazione comunale di Russi, in alcuna delle situazioni di seguito esemplificate (barrare una o più caselle):
 - a) di non avere in corso rapporti diretti o indiretti di collaborazione o rapporti finanziari, in qualunque modo retribuiti, con il soggetto che, per conto dell'Amministrazione procedente, sottoscrive l'atto di affidamento ovvero con suoi parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente;
 - b) che il proprio coniuge/convivente, i propri parenti o affini entro il secondo grado non si trovano nelle situazioni di cui al precedente punto a);
 - c) in rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con il responsabile del procedimento e con il firmatario, per conto dell'Amministrazione comunale, della determinazione di affidamento;
 - d) di non avere causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con il responsabile del procedimento e con il firmatario, per conto dell'Amministrazione comunale, della



Studio Legale Ollari

*Avv. Roberto Ollari : Abilitato alle Giurisdizioni Superiori ("Cassazionista")
Ramo prevalente Diritto Amministrativo*

Avv. Manuela Capitani

Avv. Giulia Vezzoni

determinazione di affidamento;

e) che le condizioni di cui alla precedente lett. d) non sussistono rispetto al coniuge/convivente, i parenti o affini entro il secondo grado del responsabile del procedimento e del firmatario, per conto dell'Amministrazione comunale, della determinazione di affidamento;

f) nella funzione di tutore, curatore, procuratore o agente di soggetti coinvolti nel procedimento oggetto della determinazione;

di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Russi.

Parma, 5.1.2023

Avv. Roberto Ollari



Studio Legale Ollari

Avv. Roberto Ollari : Abilitato alle Giurisdizioni Superiori ("Cassazionista")
Ramo prevalente Diritto Amministrativo

Avv. Manuela Capitani

Avv. Giulia Vezzoni

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:

Informazioni tratte dal sito *SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE*
(www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il CdI è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

Il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

Il CdI è apparente (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI

ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 6

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia



Studio Legale Ollari

**Avv. Roberto Ollari : Abilitato alle Giurisdizioni Superiori ("Cassazionista")
Ramo prevalente Diritto Amministrativo**

Avv. Manuela Capitani

Avv. Giulia Vezzoni

o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 42 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

Conflitto di interesse

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle



Studio Legale Ollari
Avv. Roberto Ollari : Abilitato alle Giurisdizioni Superiori ("Cassazionista")
Ramo prevalente Diritto Amministrativo

Avv. Manuela Capitani

Avv. Giulia Vezzoni

concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.*
- 5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.*

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA



Studio Legale Ollari

Avv. Roberto Ollari : Abilitato alle Giurisdizioni Superiori ("Cassazionista")

Ramo prevalente Diritto Amministrativo

Avv. Manuela Capitani

Avv. Giulia Vezzoni

PROSPETTO PARENTI FINO AL IV GRADO ED AFFINI FINO AL II GRADO

GRADI	PARENTI IN LINEA RETTA	PARENTI IN LINEA COLLATERALE	AFFINI
I	Genitori Figli	-----	Suoceri Generi e nuore
II	Nonni Nipoti (figli dei figli)	Fratelli e sorelle	Cognati
III	Bisnonni Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)	Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle)	-----
IV	-----	Cugini Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratelli e sorella) - Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)	-----

7